

INTESA TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMI 398, LETT.C), 465 E 484 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190, "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015), CONCERNENTE: IL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2015; LA DISTRIBUZIONE DEL BENEFICIO CHE NON RILEVA NEI SALDI DEL PAREGGIO DI BILANCIO PER LE REGIONI A STATUTO ORDINARIO; LA DISTRIBUZIONE FRA LE REGIONI DEL CONTRIBUTO PER IL PATTO VERTICALE INCENTIVATO.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:

VISTO il comma 398, dell'art.1 della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) che prevede un contributo alle Regioni a statuto ordinario ai fini della riduzione della spesa pubblica in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno pari a 3.452 milioni senza alcun riferimento a standard di efficienza né a percorsi di miglioramento nei costi di esercizio delle funzioni e quindi ai costi standard, anzi abrogando i criteri "tempi di pagamento" e "acquisti centralizzati" in favore di "PIL e popolazione" e che le modalità di riduzione di spesa così come formulate nella norma si concretizzano in un taglio lineare della spesa delle regioni;

CONSIDERATI i dati esaminati dalla Conferenza permanente per la finanza pubblica il 13 febbraio 2014 predisposti dalla Copaff, che evidenziano che la spesa primaria regionale pesa all'interno della spesa primaria della PA il 4,5% nel 2012 (dal 5,3% del 2009 in pesante riduzione pari allo 0,8%) e che quindi le manovre di finanza pubblica hanno inciso sul 4,5% della spesa pubblica primaria per il 38,5% fra il 2009 e il 2012;

TENUTO CONTO che questi dati devono essere integrati con gli effetti delle manovre finanziarie degli anni 2013 e 2014 che hanno determinato un contributo aggiuntivo regionale al risanamento dei conti pubblici di 1 mld/€ a decorrere dal 2013 e di 1,2 mld/€ a decorrere dal 2014 aggiuntivi rispetto ai risparmi del settore sanitario, dell'ulteriore contributo di 560 milioni in termini di saldo netto da finanziare nel 2014 e che tali risparmi si inseriscono in un contesto in cui il tetto di spesa del patto di stabilità è stato ridotto di circa il 43,8% in competenza nel quadriennio 2010 – 2013, del 26,6% sui pagamenti e il tetto eurocompatibile di spesa in vigore solo dal 2013 si è ridotto nel 2014 del 3,5% circa, percentuali con le quali nessun altro comparto della Pubblica Amministrazione ha contribuito agli obiettivi di finanza pubblica;

VISTE le considerazioni sull'onerosità della manovra sulle finanze regionali peraltro evidenziate anche dalle audizioni della Corte dei Conti e dell'Ufficio parlamentare di Bilancio sul ddl stabilità 2015 ove si afferma *"Il contributo richiesto alle Regioni appare molto impegnativo anche tenuto conto che si aggiunge a quello già previsto con il DL 66. Esso comporterebbe in un solo anno una riduzione del 15 per cento della spesa "aggredibile" (quella al netto dei trasferimenti alle altre amministrazioni pubbliche e alla sanità). Va osservato che tale intervento si colloca a valle dei tagli di risorse introdotti negli ultimi anni, che hanno portato ad una flessione delle spese dirette regionali (al netto dei trasferimenti ad altre PA) di circa il 10 per cento nell'ultimo triennio."* – Corte dei Conti; *"Per il 2015, l'effetto netto complessivo di peggioramento del saldo di 5,9 miliardi programmato dall'intera Pubblica amministrazione è la risultante di un contributo positivo delle Amministrazioni locali (+2,4 miliardi) più che compensato da quello negativo delle Amministrazioni centrali (-2,4 miliardi) e degli Enti di previdenza (-5,9 miliardi)." Ufficio*

parlamentare di Bilancio;

RIBADITO l'impegno delle Regioni a proseguire nel percorso di efficientamento e razionalizzazione della spesa e a contribuire al processo di risanamento dei conti pubblici come dimostrato responsabilmente negli ultimi anni con il pieno rispetto del patto di stabilità che ha sempre garantito a livello di comparto una performance ulteriore rispetto all'obiettivo fissato dal Governo;

TENUTO CONTO dell'Intesa in Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 29 maggio 2014 concernente il contributo alla finanza pubblica per l'anno 2014 di cui all'art.46, commi 6 e 7 del DL 66/2014 in cui Governo e Regioni si sono accordati affinché importanti trasferimenti statali già finanziati dalla legge di stabilità 2014 per interventi in materia di scuole paritarie, borse di studio, agevolazione della fruizione dei libri di testo nonché sulle misure destinate alle persone con disabilità e per investimenti per il materiale rotabile ovvero per il trasporto su gomma per il Trasporto pubblico locale, non fossero azzerati riconoscendo l'importanza di tali politiche di spesa universalmente meritevoli di attenzione;

CONSIDERATO altresì che, a fronte della riduzione delle risorse per l'anno 2014 destinate al rinnovamento del materiale rotabile e degli autobus, le Regioni si sono impegnate a garantire investimenti per la corrispondente somma;

VERIFICATO inoltre, che le regioni a statuto ordinario nell'anno 2014 si sono fatte carico di erogare questi trasferimenti all'interno dei limiti del patto di stabilità vigenti grazie ai processi di razionalizzazione e contenimento della spesa assicurando comunque un ulteriore contributo al miglioramento dei conti pubblici complessivo di 500 mln/€ in termini di indebitamento netto e che attraverso la riduzione della disponibilità in base all'indice di accesso regionale del Fondo di sviluppo e coesione sulla programmazione 2007 - 2013 per 200 mln/€ e la riduzione delle risorse destinate al rinnovamento del materiale rotabile e degli autobus, sulla base di uno sforzo del sistema che verrà verificato attraverso il rispetto dell'impiego di risorse cumulativamente a livello di comparto, hanno contribuito anche in termini di saldo netto da finanziare;

CONSIDERATO che il Governo pur impegnandosi nella stessa Intesa a provvedere alla copertura in termini di saldo netto da finanziare del contributo di 560 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) non ha provveduto a risolvere tale criticità e che pertanto a fine esercizio 2014 in una situazione di assoluta tensione per i bilanci regionali, è intervenuto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che ha inciso sui residui trasferimenti che l'Intesa intendeva "salvare" dai tagli nonché sulle risorse per i programmi di sviluppo sul Fondo di coesione che avevano beneficiato dei meccanismi del patto verticale incentivato per il 2014;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 79/2014 depositata in data 8 aprile 2014, in ordine al DL 95/2012 - art.16 - rispetto alla quale:

la disposizione impugnata non soddisfa la **“condizione della necessaria “transitorietà” delle misure restrittive** [...], *nella parte in cui stabilisce che dette misure, che si impongono all'autonomia di spesa ed organizzativa della Regione, sono adottate non per un periodo limitato, per fronteggiare una situazione contingente, ma a tempo indeterminato...*” (p. 5.2. del Considerato in diritto). Di qui la declaratoria di illegittimità del comma 2 del suddetto art. 16 nella parte in cui non pone un limite temporale (“sino all'anno 2015”) all'operatività delle norme, in modo da assicurare la natura transitoria delle misure previste.

il riversamento allo Stato di risorse regionali non risulta legittimo se non alimentante un fondo perequativo e quindi risulta illegittimo se finalizzato a misure di copertura di altre spese

statali, infatti *“le disposizioni censurate non contengono alcun indice da cui possa trarsi la conclusione che le risorse in tal modo acquisite siano destinate ad un fondo perequativo indirizzato ai soli «territori con minore capacità fiscale per abitante» (art. 119, terzo comma, Cost.), né che esse siano volte a fornire quelle «risorse aggiuntive», che lo Stato – dal quale, peraltro, dovrebbero provenire – destina esclusivamente a «determinate» Regioni per «scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni» [...] Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 2, del d.l. n. 95 del 2012, ultimo periodo, il quale impone alle Regioni che abbiano sostenuto spese molto elevate per i consumi intermedi, allorquando le risorse statali da trasferire non siano sufficienti a “coprire” quelle spese, di versare al bilancio dello Stato le somme residue; nonché del medesimo art. 16, comma 2, quarto periodo, nella parte in cui stabilisce che le risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario sono ridotte, per ciascuna Regione, in misura proporzionale agli importi stabiliti anche ai sensi «del terzo periodo» del medesimo comma e cioè in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi”;*

CONSIDERATO che le Regioni avevano presentato, tra gli altri, un emendamento in sede di Conferenza Stato - Regioni al ddl di stabilità 2015 al fine di esplicitare che le modalità di acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse regionali fossero in linea con la sentenza n.79/2014;

CONSIDERATO altresì, che la norma che prevede il contributo alla finanza pubblica delle regioni nella legge di stabilità 2015 (art.1, comma 398) ricalca il percorso critico sul piano della legittimità nelle modalità di contribuzione a cui sono chiamate le Regioni se in assenza di trasferimenti statali fossero richieste quote di tributi in libera disponibilità delle Regioni per finanziare altre spese statali;

ATTESO che tale criticità è desumibile dalla norma (art.1, comma 398 legge di stabilità 2015, di modifica al DL 66/2014 art.46, c.6) che fa riferimento alle *“modalità di acquisizione delle risorse”* e dalla relazione tecnica all’articolo ove è previsto che il contributo regionale avvenga oltre che con riduzione di trasferimenti statali alle Regioni anche attraverso *“l’acquisizione delle risorse regionali da parte dello Stato”* che non possono che essere, quindi, le risorse tributarie regionali. In assenza di ulteriori trasferimenti, si prevede, infatti, esplicitamente la riduzione delle entrate regionali con impatto negativo ed incostituzionale sugli equilibri dei bilanci annuale e pluriennale;

VISTO i commi 20 e seguenti, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che intervengono sulla disciplina dell’IRAP modificandone la base imponibile anche per le manovre regionali e determinando minori entrate IRAP per i bilanci regionali anche sul pluriennale impedendo la programmazione ovvero obbligando alla riprogrammazione o al taglio degli investimenti in quanto si è ridotto il risparmio pubblico;

CONSIDERATO che lo Stato non ha previsto nessuna copertura per queste minori entrate regionali che nella maggior parte delle Regioni finanziano la spesa sanitaria e i piani di rientro dai disavanzi sanitari nonostante l’art.2, comma 2, lett.t), della legge 42/2009 che prevede l’esclusione di interventi su basi imponibili e su aliquote non pertinenti al proprio livello di Governo ovvero la contestuale adozione di misure per la completa compensazione delle minori entrate;

CONSIDERATO che le Regioni avevano presentato, tra gli altri, un emendamento in sede di Conferenza Stato - Regioni al ddl di stabilità 2015 al fine di dare copertura alle minori entrate regionali da gettito IRAP venutosi a creare dell’applicazione della normativa nazionale affinché non si potesse incorrere ad impugnativa davanti alla Corte Costituzionale per ripristinare la legittimità ex art.81 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, commi 460 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) che prevede per le Regioni a statuto ordinario il superamento del patto di stabilità per tetti di spesa con l'introduzione dell'avvicinamento all'applicazione del principio di pareggio di bilancio previsto disposto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, ai sensi dell'articolo 81, sesto comma della Costituzione e che il comparto Regioni è l'unico settore delle amministrazioni pubbliche che applicherà il principio già dal corrente anno;

VISTA la ricognizione dei trasferimenti statali ai bilanci regionali assoggettabili alla riduzione di cui alla tabella 1, allegata;

DATO ATTO che l'ammontare dei trasferimenti statali alle regioni non permette di raggiungere il contributo richiesto in termini di finanza pubblica alle regioni a statuto ordinario pari a 3.452 milioni senza considerare anche una riduzione delle risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale ed infatti anche la lett.c), punto 4), comma 398, articolo 1, L.190/2014 prevede che in caso di mancata intesa fra le regioni, lo Stato provveda a rideterminare i livelli di finanziamento e gli ambiti di spesa *“considerando anche le risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale”*;

CONSIDERATO che il passaggio dal patto di stabilità come tetto di spesa, (ove al taglio dei trasferimenti corrispondeva automaticamente una riduzione del saldo netto da finanziare e per quanto riguardava l'indebitamento netto occorreva ridurre il tetto di spesa), al “pareggio di bilancio” implica una nuova modalità di considerare le grandezze economiche nel momento in cui si richiede un contributo alla finanza pubblica e che pertanto affinché il contributo sia considerato in termini di indebitamento netto, saldo netto da finanziare e fabbisogno occorre procedere al taglio dei trasferimenti statali alle regioni senza possibilità di salvare alcuni trasferimenti, per quanto meritevoli di tutela, seguendo le nuove norme per il contributo alla finanza pubblica regionale;

CONSIDERATO che il comma 398, dell'articolo 1, della legge 190/2014 prevede che le regioni in sede di autoordinamento provvedano ad indicare gli ambiti di spesa da sottoporre a taglio con Intesa da recepire in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

ATTESO, pertanto, che si ritiene indispensabile sancire un'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per individuare le misure di razionalizzazione ed efficientamento anche della spesa del Servizio sanitario nazionale per beni e servizi ivi compresi i dispositivi medici, della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera, ad eccezione dei farmaci innovativi e salvavita, della spesa per prestazioni da privato accreditato, al fine di garantire un risparmio per le RSO pari a 2.000 milioni di euro, così come indicato nella tabella 2;

VISTE le considerazioni della Corte dei Conti nella *“Relazione sulla gestione finanziaria degli enti territoriali - esercizio 2013”* riguardo al sistema sanitario che *“malgrado persistenti criticità dei servizi sanitari regionali, particolarmente gravi in alcune Regioni sottoposte a piano di rientro, sta riassorbendo i disavanzi pregressi grazie agli efficaci meccanismi di monitoraggio e di verifica previsti dal Patto per la salute. I risultati di esercizio, in base ai dati comunicati al NSIS ed esaminati al Tavolo per la verifica degli adempimenti Regionali, rilevano un disavanzo complessivo dei servizi sanitari regionali pari a circa -1,9 miliardi di euro, in diminuzione, quindi, rispetto al dato dell'anno precedente (-3,4 miliardi)”* e che *“Uno degli effetti del monitoraggio è dato dal fatto che le Regioni, di fronte alle criticità rilevate, sono responsabilizzate ad assumere provvedimenti adeguati. In particolare viene in rilievo l'aspetto delle coperture dei disavanzi rilevati dal Tavolo tecnico in sede di monitoraggio delle Regioni a statuto ordinario non in piano di*

rientro e delle Regioni in piano di rientro”;

RIBADITO dalla Corte dei Conti nella *“Relazione sulla gestione finanziaria degli enti territoriali - esercizio 2013” “l’efficacia dello strumento del “Patto per la salute” e delle correlate attività di verifica e monitoraggio del rispetto di esso, anche grazie all’affermazione del principio di responsabilità fiscale degli enti territoriali nel ripianare i deficit con risorse proprie”;*

CONSIDERATO l’importante contributo alla finanza pubblica anche in materia di spesa sanitaria che ammonta ad oltre 34 miliardi di € in termini cumulativi e che per il solo 2015 vale oltre 12,5 miliardi di €, come si rileva dalla tabella A, allegata;

TENUTO CONTO che nell’iter di approvazione della legge di stabilità 2015 (L.190/2014) è stato approvato un emendamento che ripropone anche per il 2015 il patto di stabilità verticale incentivato (articolo 1, comma 484) per dare concreti stimoli all’economia dei territori favorendo i pagamenti degli EE.LL. verso le imprese e per meglio gestire il peso della manovra finanziaria attraverso un contributo alle regioni che mettono a disposizione spazi finanziari per gli enti locali;

CONSIDERATO che per rendere fruibile il contributo del patto di stabilità verticale incentivato ai fini di una migliore gestione dell’impatto della manovra per il risanamento dei conti pubblici sulle politiche di spesa regionali anche finanziate con risorse statali, è necessario modificare la norma così come indicato nell’allegato 4;

definisce gli ambiti e le relative risorse per la determinazione del proprio contributo al risanamento dei conti pubblici per il 2015 come da tabella 1 allegata ai fini dell’accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al comma 398, lett.c), dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

propone al Governo, in sede di autoordinamento, l’Intesa sull’allegata tabella 1 al fine del recepimento attraverso l’attuazione del comma 398, lett.c), dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

chiede al Governo di adottare le necessarie modifiche normative nel primo provvedimento utile affinché un’Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possa individuare le misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale al fine di garantire un risparmio pari a 2.000 milioni di euro secondo le modalità di cui alla tabella 2. A riguardo si allega anche una proposta di articolo e un emendamento– allegato 1;

propone al Governo, al fine di sostenere gli investimenti pubblici, di adottare le necessarie modifiche normative nel primo provvedimento utile affinché possano essere esclusi ai fini dell’equilibrio di bilancio per l’anno 2015 gli impegni delle spese in conto capitale. Tanto in coerenza con l’art. 21 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 che stabilisce nuove disposizioni per il ricorso all’indebitamento da parte delle regioni sia a decorrere 1° gennaio 2016. A riguardo si allega proposta normativa – allegato 3;

chiede al Governo di adottare la necessaria modifica normativa ai fini di rendere fruibile il contributo alle regioni per il patto di stabilità verticale incentivato nella gestione del contributo regionale al risanamento dei conti pubblici. A riguardo si allega proposta normativa – allegato 4.

propone al Governo la distribuzione fra le Regioni a statuto ordinario del beneficio che non rileva nei saldi del pareggio di bilancio di cui al comma 465, articolo 1, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come da allegata tabella 3 e chiede che in caso di richiesta della Conferenza delle Regioni la distribuzione del beneficio possa essere aggiornata entro il 30 settembre 2015 a invarianza di risorse;

propone al Governo la distribuzione fra le Regioni del contributo per il patto verticale incentivato di cui al comma 484, articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 come da allegata tabella 4.

ALLEGATI:

TABELLA 1 – Ambiti e relative risorse per la determinazione del proprio contributo al risanamento dei conti pubblici per il 2015

		Legge Stabilità 2015											
	DL 95/2012 tagli su risorse FAS (secondo legislazione vigente)	DL 66/2014 (secondo legislazione)	Borse di studio	Libri di testo	Miglioramento genetico	Agricoltura	Fondo Nazionale affitti	Scuole paritarie	Fondo Nazionale Politiche Sociali	Fondo non Autosufficienze	edilizia sanitaria (*)	Emotrasfusi	Materiale rotabile
capitolo			1710	7243	7637	7638	1690	1299	3671	3538	7464		7251
stanziamenti nel bilancio Stato anno 2015			162.037.005,00	111.178.590,00	8.324.910,00	21.957.376,00	100.000.000,00	200.000.000,00	312.992.666,00	400.000.000,00	810.000.000,00	100.000.000,00	625.000.000,00
ipotesi tagli RSO anno 2015	1.050.000.000,00	750.000.000,00									285.000.000,00		

	DL 95/2012 tagli su risorse FAS (secondo legislazione vigente)	DL 66/2014 (secondo legislazione) - FAS (**)
PIEMONTE	91.665.000,00	65.475.000,00
LOMBARDIA	186.060.000,00	132.900.000,00
VIETI	69.405.000,00	49.575.000,00
LIGURIA	32.550.000,00	23.250.000,00
EMILIA R.	87.150.000,00	62.250.000,00
TOSCANA	78.435.000,00	56.025.000,00
UMBRIA	22.680.000,00	16.200.000,00
MARCHE	32.760.000,00	23.400.000,00
LAZIO	133.980.000,00	95.700.000,00
ABRUZZO	30.660.000,00	21.900.000,00
MOLISE	10.710.000,00	7.650.000,00
CAMPANIA	117.810.000,00	84.150.000,00
PUGLIA	84.630.000,00	60.450.000,00
BASILICATA	20.580.000,00	14.700.000,00
CALABRIA	50.925.000,00	36.375.000,00
TOTALE	1.050.000.000,00	750.000.000,00

(*) Ai fini del contributo in termini di indebitamento netto si utilizzano 285 milioni dei 2.005 milioni di cui al comma 465, articolo 1, della

(**) A condizione che le Regioni si impegnino a rinunciare a crediti sul Fondo Sviluppo e Coesione, programmazione 2007 - 2013, verso il N corrispondenti per la colonna indicata per stati di avanzamento relativi alla realizzazione del programma rendicontati entro il 31 luglio 2011 procedure previste dalla legislazione e dalla delibera CIPE ovvero nel caso in cui le obbligazioni siano insorte le Regioni si facciano carico di possono altresì rinunciare alla realizzazione di singoli progetti per i quali non sono intervenute obbligazioni per soggetti terzi con corrispc programma.

Ove le singole Regioni non raggiungessero il target indicato, nei 15 giorni successivi individuare altre risorse da tagliare. Nel caso di manc è autorizzato ad apportare i tagli necessari a valere sui trasferimenti alle singole Regioni.

(***) Governo e Regioni concordano che le Regioni entro il 31 marzo 2015 individuano adeguata copertura ai tagli residui. Ove le Regioni entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'Economia con decreto procede all'individuazione dei trasferimenti da tagliare.

ALLEGATO 1 – Emendamenti per individuare le misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale

Emendamento 1

Governo, Regioni e Province Autonome, entro il 28 febbraio 2015, con Intesa da sancire in sede

di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, individuano misure di razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio Sanitario Nazionale per beni e servizi, ivi compresi i dispositivi medici, anche mediante il coinvolgimento di ANAC e Consip, nel rispetto dei prezzi di riferimento; della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera, ad eccezione dei farmaci innovativi e salvavita; nonché della spesa per prestazioni da privato accreditato.

Procedono, altresì, al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio in ordine all'attuazione del regolamento sugli standard ospedalieri di cui all'intesa Stato- Regioni e Province Autonome. del 5 agosto 2014.

Ogni regione potrà garantire, comunque, il raggiungimento dell'obiettivo intervenendo su altre aree della spesa sanitaria, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 14 del D.lg 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di realizzare economie non inferiori a 2.000 milioni di euro alle quali corrisponde una conseguente rideterminazione delle risorse individuate dall'art. 1, comma 556.

Emendamento 2

Il comma 557, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

Relazione

Si ricorda che il d.lgs. 68/2011 prevede la soppressione di tutti i trasferimenti vincolati con finanziamento indistinto delle funzioni e anche l'eventuale fondo perequativo per il finanziamento dei fabbisogni standard è senza vincoli di destinazione. Pertanto tale comma prevedendo un vincolo di destinazione di risorse tributarie regionali è in contrasto con le norme vigenti.

Inoltre, Il comma in oggetto è in contrasto con il principio di unità del bilancio regionale per cui l'ente è una entità giuridica unitaria e il complesso delle entrate finanzia l'ente pubblico e serve a far fronte al complesso delle sue spese e al principio dell'universalità è necessario ricomprendere nel sistema di bilancio tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili all'ente, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento dell'ente.

TABELLA 2 – Contributo alla manovra della spesa sanitaria

<i>dati in milioni</i>			Risparmio previsto
1	Beni e servizi		1.168
	<i>prezzi di riferimento</i>		
	<i>regolamento ospedaliero</i>		
	<i>riduzione dispositivi medici</i>	dal 4,4% al 4%	
	<i>monitoraggio ANAC e CONSIP tenuta prezzi di riferimento</i>		
2	prestazioni da privati +2,5%	-4,5%	350
3	taglio tetto territoriale dello 0,15%	da 11,35% a 11,20%	195
4	taglio tetto ospedaliera dello 0,25%	da 3,5% a 3,25%	287
			2.000

ALLEGATO 3 - Emendamenti per il rilancio degli investimenti pubblici

Proposte da inserire nel decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.”

Emendamento 1

All’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” sono aggiunti il seguente comma 13:

“13. All’art.1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” dopo il comma 465 è aggiunto il seguente comma 465 bis:

“465 bis. A decorrere dall’anno 2016 gli effetti positivi derivanti dall’attuazione del pareggio di bilancio così come definito dalle norme precedenti sono destinati agli investimenti regionali nonché alle finalità di cui al comma 465“.

Relazione

Nel 2015 gli effetti positivi del pareggio di bilancio sono utilizzati per le finalità stabilite dal comma 465, l’emendamento mira ad aggiungere a decorrere dall’anno 2016 fra le tipologie di spesa già previste anche gli investimenti al fine di favorirne lo sviluppo. L’emendamento non necessita di copertura in quanto l’ammontare sarà conseguente all’effettiva quantificazione dei benefici per la finanza pubblica che verrà effettuata in sede di legge di stabilità 2016. Per l’anno 2015 il beneficio è stato previsto in 2,005 miliardi di euro e potrà essere utilizzato per il rilancio dell’economia.

Emendamento 2

All’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” sono aggiunti il seguente comma 13:

“13. Anche per l’anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

Relazione

Al fine di sostenere gli investimenti pubblici non rilevano ai fini dell’equilibrio di bilancio per l’anno 2015 le spese in conto capitale, per i nuovi investimenti effettuati, che siano finanziate dal ricorso all’indebitamento regionale. Tanto in coerenza con l’art. 21 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 che stabilisce nuove disposizioni per il ricorso all’indebitamento da parte delle regionali a decorrere 1° gennaio 2016.

Emendamento 3

All’art. 10 del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” è aggiunto il seguente comma 13:

“13. All’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 478 e aggiunto il seguente comma 478 bis:

“ Comma 478 bis. Le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad esclusione per il 2015 del comma 465, si applicano anche alla regione Sardegna”.

Relazione

La disposizione non incide sui saldi di finanza pubblica ed è necessaria per chiarire con criteri omogenei le modalità applicative del pareggio di bilancio per la regione Sardegna, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nella legge 190/2014 validi per tutti gli enti territoriali che dal 2015 applicano le regole di pareggio.

ALLEGATO 4 – Emendamento per rendere fruibile il contributo del patto di stabilità verticale incentivato.

All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” è aggiunto il seguente comma 13:

“13. Anche per l'anno 2015 l'incentivo del patto di stabilità verticale istituito dall'articolo 16 del dl 95/2012 è finalizzato alla riduzione del debito, conseguentemente :
al comma 484, dell'art.1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, le parole “ *all'estinzione anticipata* ” sono sostituite dalle seguenti “ *alla riduzione* ”.

Relazione

L'emendamento mira a permettere la riduzione del debito poiché il contributo assegnato a ciascuna regione non permetterebbe l'estinzione completa di un intero mutuo o la convenienza economica per l'estinzione anche solo parziale di esso considerando anche le possibili penali da pagare per l'estinzione, pertanto si ripropone anche per l'anno 2015 la finalità della riduzione del debito così come prevista dall'art.16 DL 95/2012.

TABELLA 3 - Distribuzione fra le Regioni a statuto ordinario del beneficio che non rileva nei saldi del pareggio di bilancio di cui al comma 465, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

marginale c. 465	2.005.000.000,00
ipotesti contributo RSO psvi	802.134.000,00
spazio da cedere	- 962.599.303,97
marginale da distribuire	1.042.400.696,03
	attribuzione in proporzione alla distribuzione dei tagli
PIEMONTE	91.001.580,76
LOMBARDIA	164.713.403,34
VENETO	68.902.686,01
LIGURIA	32.314.421,58
EMILIA R.	86.519.257,77
TOSCANA	77.867.331,99
UMBRIA	22.515.855,03
MARCHE	32.522.901,72
LAZIO	93.010.328,81
ABRUZZO	30.438.100,32
MOLISE	10.632.487,10
CAMPANIA	116.957.358,09
PUGLIA	134.017.496,10
BASILICATA	20.431.053,64
CALABRIA	60.556.433,76
TOTALE	1.042.400.696,03

TABELLA 4- Distribuzione fra le Regioni del contributo per il patto verticale incentivato di cui al comma 484, articolo 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190

	distribuzione contributo del patto incentivato (art.1, comma 484 L.190/2014)
PIEMONTE	70.026.298,20
LOMBARDIA	142.138.144,80
VENETO	53.021.057,40
LIGURIA	24.866.154,00
EROMAGNA	66.577.122,00
TOSCANA	59.919.409,80
UMBRIA	17.326.094,40
MARCHE	25.026.580,80
LAZIO	102.352.298,40
ABRUZZO	23.422.312,80
MOLISE	8.181.766,80
CAMPANIA	89.999.434,80
PUGLIA	64.652.000,40
BASILICATA	15.721.826,40
CALABRIA	38.903.499,00
totale RSO	802.134.000,00
FRIULI	18.910.000,00
SICILIA	127.966.000,00
SARDEGNA	50.980.000,00
totale RSS	197.856.000,00
totale	999.990.000,00

arrotondamenti

tab. 1 legge

stabilità 2015

10.000,00

TABELLA A – Contributo al risanamento dei conti pubblici del settore sanità

Tagli in Milioni/€

Tagli in Milioni/€

	2012	2013	2014	2015
Patto Salute 2010 - 2012-legge 191/2009 risorse vacanza contrattuale	466	466	466	466
Legge 122/2010 - art.9 Riduzione livello SSN	1.132	1.132	1.132	1.132
Legge 122/2010 - art.11 farmaceutica	600	600	600	600
legge 111/2011 reintroduzione ticket	834	834	834	834
legge 111/2011 - Misure contenimento della spesa		2.500	5.450	5.450
legge 111/2011 - Accertamenti medico legali		70	70	70
DL 95/2012	900	1.800	2.000	2.100
tagli Legge di stabilità 2013 (L.228/2012)		600	1.000	1.000
Sentenza Corte Costituzionale			- 2.000	- 2.000
legge 147/2013 - Blocco indennità personale sanitario				540
DL 66/2014-legge 190/2015				2.352
TOTALETAGLI	3.932	8.002	9.552	12.544
escluso manovre a carico cittadini DL Salva Italia				